



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

N. *000494* del 16 NOV. 2017

Proposta n. 19810 del 10/11/2017

Oggetto:

Struttura di assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane denominata "Casa di Cura Villa Grazia", sita nel Comune di Roma, Via Francesco Cherubini, n. 26, gestita dalla Società "Villa Grazia Casa di Cura S.r.l." (P. IVA. 01019361003). Rilascio dell'accreditamento definitivo, a seguito di verifica positiva dell'accreditamento rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

Estensore

NAPPI NADIA

Responsabile del Procedimento

NAPPI NADIA

Il Dirigente d'Area

AD INTERIM D. CAVALLO

Il Direttore Regionale

V. PANELLA

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Oggetto: Struttura di assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane denominata "Casa di Cura Villa Grazia", sita nel Comune di Roma, Via Francesco Cherubini, n. 26, gestita dalla Società "Villa Grazia Casa di Cura S.r.l." (P. IVA. 01019361003). Rilascio dell'accreditamento definitivo, a seguito di verifica positiva dell'accreditamento rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i..

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l'art. 120 della Costituzione;
- l'articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d'atto dell'Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: "Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio" come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione di giunta regionale n. 723 del 14 dicembre 2015 di nomina del dott. Vincenzo Panella Direttore della Direzione Salute e Politiche sociali;
- la Determinazione n. G17536 del 31 dicembre 2015 di delega del direttore regionale per gli atti indifferibili ed urgenti e successiva proroga disposta con determinazione n. G01232 del 17 febbraio 2016;
- l'Atto di Organizzazione n. G03680 del 13.04.2016, modificato con successivi atti n. G04602 del 05.05.2016 e n. G06090 del 27.05.2016, con cui, a decorrere dal 20 giugno 2016, si è provveduto, tra l'altro, all'istituzione dell'Area "Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti";
- la Determinazione n. G15681 del 22/12/2016, di delega al Dirigente dell'Area Cure Primarie della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociale, ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti della Direzione medesima;
- l'Atto di Organizzazione n. G12845 del 21.09.2017 di conferimento di incarico di Dirigente ad interim dell'Area "Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti" al Dott. Donato Cavallo;

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- il Decreto Dirigenziale n. G12917 del 25 settembre 2017 di conferimento di delega, ai sensi dell'art. 166 del R.R. n. 1/2002, al dirigente ad interim dell'Area "Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti" della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociali;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Regolamento Regionale n. 13/2007;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL "Roma 1" e "Roma 2", di soppressione delle ASL "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E" e di ridenominazione delle ASL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", "Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6";

VISTI per quanto riguarda le norme in tema di autorizzazione e accreditamento:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, ad oggetto: "*Approvazione di: "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie" (All. 1), "Requisiti ulteriori per l'accreditamento" (All. 2), "Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accredamenti delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d'uso" (All. 3), Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell'art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3"*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00099 del 15 giugno 2012 recante: "*Assistenza territoriale residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane. DPCA n. U0039/2012 e DPCA U0008/2011. Corrispondenza tra tipologie di trattamento e nuclei assistenziali e relativi requisiti minimi autorizzativi. Approvazione documenti tecnici comparativi"*";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00073 del 11/03/2016 recante: "*Revoca del DPCA n. U00105 del 9.4.2013. Approvazione dei requisiti minimi dell'assistenza territoriale residenziale riferiti alla tipologia di trattamento estensivo per persone non autosufficienti, anche anziane"*";

VISTI:

- il DCA n. U00063 del 18.2.2015 con il quale è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio di "Struttura sperimentale per malati di Alzheimer ed altre sindromi dementigene" gestita dalla Società "Villa Grazia Casa di Cura S.r.l." (P. IVA. 01019361003), per la sede operativa sita in Via Francesco Cherubini, 26 - 00135 Roma;
- il DCA n. U00074 del 24.2.2015, di approvazione dello schema di accordo di intesa per la riconversione e la gestione transitoria della Casa di Cura Villa Grazia, con il quale l'amministrazione regionale ha regolato la fase del passaggio da "Struttura sperimentale per malati di Alzheimer ed altre sindromi dementigene" a "Nucleo di assistenza residenziale e semiresidenziale estensiva per disturbi cognitivo – comportamentali gravi", poi sottoscritto dalle

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

- parti in data 26/02/2015;
- il DCA n. U00011 del 26/01/2016 con il quale alla struttura denominata Casa di Cura Villa Grazia, sita nel Comune di Roma, Via Francesco Cherubini, n. 26, gestita dalla Società "Villa Grazia Casa di Cura S.r.l." (P. IVA. 01019361003), è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7 del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. per la seguente attività sanitaria:
Struttura di assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane di complessivi n. 36 posti, articolati come segue:
n. 30 p.r. Liv. Ass. Residenziale Estensivo per Dist. Cogn. Comp. Gravi;
n. 6 posti Liv. Ass. Semiresidenziale Estensivo per Dist. Cogn. Comp. Gravi;
 - il DCA n. U00385 del 29/08/2017 con il quale, la Società Casa di Cura Villa Grazia S.r.l. (P.IVA 01019361003) è stata autorizzata all'esercizio delle attività di assistenza domiciliare: Servizi rivolti a persone parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficienti (n. 100 trattamenti) presso la sede di via Francesco Cherubini, 26 – Roma;
 - il DCA n. U00400 del 12/09/2017 con il quale è stata disposta la modifica, *in parte qua*, del DCA n. U00011 del 26/01/2016, a seguito di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e di revoca dell'accreditamento istituzionale del Nucleo di Assistenza Semiresidenziale Estensiva per Disturbi Cognitivo Comportamentali Gravi;

PREMESSO che:

- l'art. 8-quater, comma 7 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. stabilisce che "*Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso*";
- il DCA U00011 del 26/01/2016 dava mandato, trascorsi sei mesi dal rilascio del provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati;
- con nota prot. n. 0499427 del 05/10/2017 i competenti uffici regionali hanno sollecitato la ASL Roma 1 a dare seguito alle previste attività di verifica, secondo quanto previsto dall'art. 8-quater comma 7 del D.Lgs. n.502/92 e s.m.i.;

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. reg. n. 523805 del 17/10/2017, il Direttore Generale della ASL Roma 1 ha espresso parere favorevole al rilascio del provvedimento di accreditamento definitivo, in relazione al volume di attività svolte ed alla qualità dei risultati raggiunti, in favore della Struttura Socio Sanitaria denominata "Casa di Cura Villa Grazia", sita nel Comune di Roma, Via Francesco Cherubini, n. 26, gestita dalla Società "Villa Grazia Casa di Cura S.r.l." (P. IVA. 01019361003), per la seguente attività sanitaria:

Struttura di assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane:

n. 30 p.r. - Liv. Ass. Estensivo per Dist. Cogn. Comp. Gravi;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere al rilascio dell'accreditamento istituzionale definitivo, a seguito della verifica positiva dell'accreditamento rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D.Lgs. 502/92 e s.m.i., per la Struttura Socio Sanitaria denominata "Casa di Cura Villa Grazia", sita nel Comune di Roma, Via Francesco Cherubini, n. 26, gestita dalla Società "Villa Grazia Casa di Cura S.r.l." (P. IVA. 01019361003), per la seguente attività sanitaria:

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Struttura di assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane:
n. 30 p.r. - Liv. Ass. Estensivo per Dist. Cogn. Comp. Gravi;

CONSIDERATO che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate di:

1. rilasciare l'accreditamento istituzionale, a seguito della verifica positiva dell'accreditamento rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater, comma 7, D. Lgs. 502/92 e s.m.i., per la Struttura Socio Sanitaria denominata "Casa di Cura Villa Grazia", sita nel Comune di Roma, Via Francesco Cherubini, n. 26, gestita dalla Società "Villa Grazia Casa di Cura S.r.l." (P. IVA. 01019361003), per la seguente attività sanitaria:

Struttura di assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane:
n. 30 p.r. - Liv. Ass. Estensivo per Dist. Cogn. Comp. Gravi;

2. null'altro è variato in ordine al provvedimento di cui al DCA n. U00011 del 26/01/2016, come modificato dai DCA n. U00385 del 29/08/2017 e dal DCA n. U00400 del 12/09/2017;
3. notificare il presente Decreto a mezzo PEC all'indirizzo: villa-grazia@pec.villa-grazia.com al Legale Rappresentante della Società "Villa Grazia Casa di Cura S.r.l." (P. IVA. 01019361003), con sede legale in Roma, Via Francesco Cherubini, n. 26, legalmente rappresentata dal Sig. Puletti Andrea, nato a Roma in data 01/07/1962; alla ASL RM 1, a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.aslromal.it; al Municipio XIV (ex Mun. XIX) ove ha sede l'attività, all'indirizzo: protocollo.mun19@pec.comune.roma.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

Per effetto del presente provvedimento, la struttura risulta articolata come segue.

- in regime di autorizzazione all'esercizio
 - Struttura di assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane:
n. 30 p.r. - Liv. Ass. Estensivo per Dist. Cogn. Comp. Gravi;
 - Attività di assistenza domiciliare: Servizi rivolti a persone parzialmente, temporaneamente o totalmente non autosufficienti:
n. 100 trattamenti;
- in regime di accreditamento istituzionale
 - Struttura di assistenza residenziale a persone non autosufficienti, anche anziane:
n. 30 p.r. - Liv. Ass. Estensivo per Dist. Cogn. Comp. Gravi;
n. 100 trattamenti;

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

L'azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.


La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al capo III e IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali".

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente
Nicola Zingaretti



16 NOV. 2017

